

**Atto organizzativo con istruzioni per le
segnalazioni delle violazioni ex d.lgs 24/2023
(cd. Whistleblowing)**

Sommario

- 1 - Che cos'è il Whistleblowing 3
- 2 - Chi può effettuare la segnalazione 3
- 3 - Cosa può essere segnalato 3
- 4 - Quando segnalare 4
- 5 - Cosa indicare nella segnalazione 4
- 6 - Quali sono le tutele del segnalante 5
- 7 - Come effettuare la segnalazione 5
- 8 - In che modo viene verificata la segnalazione 6

1. Che cos'è il Whistleblowing

La normativa sulle segnalazioni cd. *Whistleblowing* è un istituto rinnovato dal d.lgs 24/2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la **protezione delle persone che segnalano violazioni** del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

In precedenza le segnalazioni erano disciplinate dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 poi integrata dalla legge 30 novembre 2017, n. 179, che si applica sino all'entrata in vigore del d.lgs 24/2023 ossia per le segnalazioni ricevute sino al 14/07.2023 (a cui si applicano anche le disposizioni di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, all'articolo 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo n. 231 del 2001 e all'articolo 3 della legge n. 179 del 2017).

Costituiscono segnalazioni whistleblowing quelle compiute da dipendenti, collaboratori anche esterni, in occasione di lavoro, dunque nel contesto lavorativo, che si accorgono di situazioni, fatti, circostanze che, ragionevolmente, possono portare a ritenere che si sia verificato un fatto illecito o illegittimo. Il contenuto della segnalazione deve rispondere anche alla salvaguardia dell'interesse e dell'integrità dell'ente titolare e, anche per tale motivo, l'ordinamento conferisce al segnalante una serie di tutele.

Si rinvia alla specifica informativa privacy pubblicata sul sito web dell'ente che approfondisce il tema.

2. Chi può effettuare la segnalazione

In base al d.lgs 24/2023 sopracitato possono effettuare le segnalazioni al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Monte Argentario (RPCT), i seguenti soggetti (nell'ambito del contesto lavorativo, v. di seguito):

dipendenti dell'ente,

lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, consulenti, volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti,

gli eventuali azionisti,

le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche di fatto.

3. Cosa può essere segnalato – oggetto della segnalazione

Possono essere oggetto di segnalazione alcune condotte e/o fatti illeciti o illegittimi, commessi **nel contesto lavorativo** del Comune di Monte Argentario come di seguito precisato.

Secondo l'"Approfondimento n. 6 sull'ambito oggettivo – **Le violazioni**" allegate alle LL.GG. Linee Guida ANAC ex Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, **la segnalazione è accoglibile se tesa a tutelare:**

A. Violazioni delle disposizioni normative nazionali

In tale categoria vi rientrano gli illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE come sotto definite. In secondo luogo, nell'ambito delle violazioni in esame rientrano:

- i reati presupposto per l'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001;

- le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel citato D.Lgs. n. 231/2001, anch'esse non riconducibili alle violazioni del diritto dell'UE come sotto definite. (...)

B. Violazioni della normativa europea

Si tratta di:

- Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato). Si precisa che le disposizioni normative contenute nell'Allegato 1 sono da intendersi come un riferimento dinamico in quanto vanno naturalmente adeguate al variare della normativa stessa.

In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica;

protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE.

- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE).

- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Resta fermo che occorre effettuare una verifica, caso per caso, sulla base di indici probatori (ad es. normativa di settore, casi analoghi presi in esame dalla giurisprudenza) al fine di valutare la riconducibilità di tali atti o omissioni alle violazioni oggetto del D.Lgs. n. 24/2023.

Secondo l'"Approfondimento n. 7 sull'ambito oggettivo – **Le segnalazioni ESCLUSE dall'applicazione della normativa**" allegate alle linee guida ANAC ex Delibera n°311 del 12 luglio 2023, sono:

"I.- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un **interesse di carattere personale** della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti **vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali** tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro **in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato;**

II.- (...) Il D.Lgs. n. 24/2023 non trova applicazione alle segnalazioni di violazione disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle **disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione (...)**

III.- le segnalazioni di violazioni in materia di **sicurezza nazionale**, nonché di **appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale**, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea (...)"

*

Per fare **qualche esempio** per condotte illecite si intendono ad es. l'intera gamma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione di cui al codice penale (ad es. corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, concussione) ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico che, al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all'adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, come ad esempio:

- utilizzo distorto del potere discrezionale nell'ambito di procedure di affidamento di contratti pubblici;
- accessi indebiti agli applicativi informatici (anche mediante l'uso di credenziali altrui);
- utilizzo improprio di istituti a tutela del dipendente (es. malattia, garanzie e tutele ex legge 5 febbraio 1992 n. 104, congedi, permessi sindacali);
- attestazione illegittima delle presenze in ufficio;
- svolgimento illegittimo di procedimenti amministrativi che comportano uno scorretto utilizzo dell'esercizio del potere discrezionale a fini meramente privati, in contrasto con il fine pubblico;
- rapporti/frequentazioni tra dipendenti e "soggetti esterni" (es. contribuenti, utenti, consulenti, collaboratori, fornitori, ecc.) per il raggiungimento di fini privati mediante l'abuso della posizione pubblica attribuita;
- autorizzazione e liquidazione indebita di spese relative al personale;

- sprechi;
- favoritismi;
- false dichiarazioni;
- ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali;
- procedure concorsuali non trasparenti;
- violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro
- molestie sul lavoro

Non rientrano quindi nelle segnalazioni:

- meri sospetti o voci;
- rimostranze personali del segnalante;
- rivendicazioni attinenti al rapporto di lavoro o di collaborazione;
- rivendicazioni attinenti ai rapporti con i superiori gerarchici o i colleghi.

4. Quando segnalare

Per procedere alla segnalazione è sufficiente essere venuti a conoscenza nel contesto lavorativo di situazioni, fatti, circostanze che, ragionevolmente, possono portare a ritenere che sia verificato un comportamento oggetto di segnalazione (nella casistica sopra descritta); non è pertanto necessario essere certi dell'effettivo accadimento dei fatti denunciati e/o dell'identità dell'autore ma resta ferma la responsabilità civile e penale del segnalante ad es. per dichiarazioni calunniose o diffamatorie o comportamenti costituenti un atto illecito.

5. Cosa indicare nella segnalazione

Al fine di consentire la corretta comprensione dei fatti e/o dei comportamenti segnalati, è opportuno circostanziare il più possibile la segnalazione indicando, se conosciuti, il tempo e il luogo in cui si è verificato il fatto, la descrizione del fatto, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. E' utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di soggetti che possano contribuire a formare un quadro il più completo possibile di quanto segnalato.

La segnalazione, pertanto, deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- **generalità del soggetto che effettua la segnalazione.** Al fine di classificare la segnalazione come whistleblowing, i dati identificativi (nome, cognome) devono essere forniti obbligatoriamente in quanto **le segnalazioni anonime e quelle ove non è richiesta dal segnalante né si possa desumere che lo stesso intenda avvalersi della tutela ex d.lgs 24/2023**, per espressa volontà del legislatore, saranno trattate come segnalazioni ordinarie, dunque **senza le tutele** per il segnalante (quali ad es il protocollo riservato, esclusione dei vari diritti di accesso ecc.) disposte dal d.lgs 24/2023. Nel caso in cui il segnalante volesse comunque procedere con segnalazione anonima, la stessa verrà presa in considerazione e conservata **esclusivamente** laddove adeguatamente circostanziata e dunque in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati;
- **eventuali suoi recapiti telefonici o di posta ordinaria** per invio cartaceo (non email né pec) ai quali possa essere contattato "riservatamente" (vedi anche come precisato in seguito);
- gli autori del comportamento segnalato ed eventuali altri soggetti coinvolti, anche esterni al Comune, ovvero ogni elemento utile alla loro identificazione;
- una chiara, completa e circostanziata descrizione dei fatti oggetto di segnalazione (riscontrabili e conosciuti direttamente dal denunciante e non riferiti da altri soggetti diversi dal denunciante);
- se conosciute, le modalità nonché le circostanze di tempo e di luogo di accadimento dei fatti segnalati, specificando se l'attività risulta ancora in corso;
- eventuali altri soggetti che possano riferire proficuamente sui fatti segnalati;
- ogni altra informazione, osservazione o commento di ausilio nel riscontro dei fatti segnalati.

6. Quali sono le tutele del segnalante

Il RPCT del Comune garantisce la massima riservatezza dell'identità del segnalante, intendendo come tale non soltanto il suo nominativo ma anche tutto il contenuto della segnalazione e l'identità

della persona segnalata e/o degli altri soggetti coinvolti, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento possa, anche indirettamente, consentire l'identificazione del segnalante. Il trattamento di tali elementi viene quindi improntato alla massima cautela, a cominciare ove occorra dall'oscuramento dei dati ad es. per ragioni istruttorie, altri soggetti ne debbano essere messi a conoscenza.

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono inoltre espressamente sottratte all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 oltre che all'accesso civico di cui all'art. 5 del d.lgs. 33/2013 o di cui alla normativa privacy (artt. 15 e ss GDPR).

Nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare attivato dal Comune, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, il Comune non potrà procedere con il procedimento disciplinare se il segnalante non acconsente espressamente alla rivelazione della propria identità.

Nel caso in cui si renda necessario, il RPCT trasmette la segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, alle competenti autorità anche giudiziarie, avendo cura di **evidenziare** che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela della riservatezza ai sensi del d.lgs 24/2023. Laddove detta identità venga successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, il RPCT fornisce tale indicazione, previa notifica al segnalante.

Conclusasi l'istruttoria e prese le relative decisioni dall'RPCT sull'eventuale archiviazione della segnalazione (ad es. non rivelatasi fondata) o sull'eventuale avvio di procedimento (ad es. disciplinare o denuncia per reati procedibili d'ufficio), al segnalante viene data notizia dell'esito.

Il segnalante è inoltre tutelato normativamente da eventuali misure ritorsive o discriminatorie adottate a seguito della segnalazione, non potendo essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa, sia attiva che omissiva, avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. La normativa prevede in merito un'inversione dell'onere probatorio, secondo il quale spetta all'Amministrazione dimostrare che le misure adottate, ritenute dal segnalante discriminatorie o ritorsive, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Per specifica previsione normativa le tutele previste nei confronti del segnalante cessano in caso di sentenza, anche non definitiva di primo grado, che accerti nei confronti dello stesso la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati connessi alla denuncia, ovvero la sua responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa grave: in tali casi alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

7. Come effettuare la segnalazione – destinatario della segnalazione - tipologie

Per il canale interno di segnalazione attivato dal Comune di Monte Argentario, l'unico soggetto destinatario delle segnalazioni whistleblowing è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), attualmente il Segretario Comunale.

Il Decreto prevede **tre diverse modalità di segnalazione da eseguirsi per gradi:**

- 1.-la prima a dover essere attivata è quella interna**, ossia rivolta al RPCT dell'amministrazione di riferimento;
- 2.-la seconda cd. esterna**, in quanto rivolta all'ANAC;
- 3.-la terza mediante divulgazione pubblica**, ossia tramite la stampa o altri mezzi di diffusione.

Si evidenzia che la scelta del canale di segnalazione non è discrezionale: i segnalanti sono tenuti a utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere delle condizioni previste dal Decreto, possono effettuare una segnalazione esterna all'ANAC oppure mediante divulgazione pubblica.

Per maggiori dettagli, prima di procedere con la segnalazione, si invita di nuovo a leggere con attenzione l'informativa sulla privacy.

La **segnalazione interna** è la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, fatta al RPCT dell'ente nel cui contesto lavorativo ove il segnalante opera.

Le modalità per l'invio delle segnalazioni interne al RPCT sono (in ossequio alle **Linee Guida Anac delibera n. 311 del 12.07.2023 a cui si rinvia per approfondimenti**):

A.-Quale **CANALE SCRITTO** è stato scelto il **servizio postale “cartaceo”**. In tal caso, al fine di garantire la riservatezza del segnalante ed in vista della **protocollo riservata della segnalazione** a cura del gestore, è necessario che **la segnalazione venga inserita a cura del segnalante in due buste chiuse**: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; **la seconda** con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. **Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura “RISERVATA” al gestore della segnalazione RPCT Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza de Comune di Monte Argentario.** La segnalazione è poi oggetto di protocollo riservata, anche mediante autonomo registro, da parte del gestore.

B.-Quale **CANALE ORALE** attraverso linea telefonica dedicata ed utilizzata solo dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, al numero 0564811933 contattabile **ogni lunedì (non festivo) dalle ore 10-12** (eventuali aggiornamenti o modifiche saranno opportunamente pubblicizzati). Nel caso di segnalazione effettuata utilizzando la linea telefonica non registrata, la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione. La persona segnalante può, in totale libertà decidere se verificare, rettificare, consentire alla registrazione e/o consentire alla propria sottoscrizione del contenuto della trascrizione.

C) Quale **ULTERIORE CANALE SCRITTO** attraverso una piattaforma informatica utilizzabile tramite il link <https://comunemonteargentario.whistleblowing.it/#/> che si trova nell'home page del sito istituzionale del Comune di Monte Argentario.

Qualunque canale decida di attivare, anche per poter essere contattato dal gestore o ricevere dallo stesso la conferma della presa in carico della segnalazione (entro sette giorni dalla ricezione), il segnalante dovrà indicare un indirizzo “fisico” dove ricevere anche eventuali richieste di integrazione o chiarimenti dal gestore mediante posta ordinaria cartacea e/o un recapito telefonico a cui risponda solo il segnalante e nella esclusiva disponibilità dello stesso.

Al fine di agevolare la corretta e completa redazione di **segnalazione scritta “cartacea”**, è stato predisposto il **MODULO allegato al presente atto.**

Il (secondo) **CANALE ESTERNO** di segnalazione - gestito da ANAC - è reperibile al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> e può essere attivato solo in presenza delle seguenti condizioni:

1. se il canale interno non è attivo o, se attivo, non è conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni;
2. la persona segnalante ha già fatto la segnalazione interna ma non ha avuto seguito;
3. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito oppure questa potrebbe determinare rischio di ritorsione;
4. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Salvo non costituisca reato o altro illecito, le condizioni per poter attivare il **TERZO CANALE** di segnalazione, ossia la **DIVULGAZIONE PUBBLICA**, sono:

1. sia stata già effettuata una segnalazione interna a cui l'amministrazione/ente non abbia dato riscontro nei termini previsti a cui abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
2. la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;

3. quando vi è fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
4. quando vi sono fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

8. In che modo viene verificata la segnalazione

Acquisita la segnalazione il RPCT procede ad effettuare una prima attività di verifica e di analisi della segnalazione ricevuta volta a valutare l'ammissibilità e la fondatezza della stessa.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, quale segnalazione di whistleblowing, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate.

L'onere di istruttoria del RPCT consiste nel compiere una prima imparziale deliberazione sulla sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione, in coerenza con il dato normativo che si riferisce a una attività "*di verifica e di analisi*" e non di accertamento sull'effettivo accadimento dei fatti. Per lo svolgimento dell'istruttoria il RPCT può avviare un dialogo con il whistleblower, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, tramite il canale dedicato o anche di persona. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici del Comune di Monte Argentario, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone, tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato o altro soggetto coinvolto. Qualora, a seguito dell'istruttoria, il RPCT ravvisi il *fumus* di fondatezza della segnalazione, interesserà immediatamente gli organi preposti interni o esterni al Comune di Monte Argentario, ognuno secondo le proprie competenze, notiziando il segnalante sull'esito della segnalazione. In ogni caso, ove sia necessario coinvolgere negli accertamenti altri soggetti che abbiano conoscenza dei fatti segnalati, interni o esterni al Comune di Monte Argentario, il RPCT non trasmette la segnalazione a tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante.

Per garantire la gestione e la tracciabilità delle attività svolte, il RPCT adotta le cautele sopra descritte ad es. avendo cura che i dati identificativi del segnalante siano conservati separatamente da ogni altro dato, utilizzando le tre buste sopra descritte, apponendo lo stesso numero, da utilizzare solo per quella segnalazione, sull'involucro esterno di ciascuna busta; in seguito il RPCT potrà spillare la busta con l'identità del segnalante, controfirmandola ai bordi.

La conservazione delle segnalazioni e di tutta la correlata documentazione (solo) cartacea di supporto è, per legge, per un periodo di non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

IL RESPONSABILE
DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E TRASPARENZA

Dott.ssa Mirella Cavuoto

**MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI ex d.lgs 24/2023
cd. WHISTLEBLOWING**

si richiama l' informativa privacy specifica e l'atto organizzativo, pubblicati sul sito web dell'ente

Cognome e nome del segnalante	
Qualifica segnalante	
Ufficio di appartenenza	
Telefono/indirizzo fisico ai quali poter essere eventualmente contattato dal RPCT	
Data / Periodo del fatto	
Luogo in cui si è verificato il fatto	

Ritengo che le azioni od omissioni Commesse o tentate siano:	☐ - violazioni di disposizioni normative nazionali (illeciti amministrativi, contabili, civili o penali) ☐ - violazioni di disposizioni normative europee ☐ - violazioni dei codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare; ☐ - suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico ☐ - suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'Amministrazione ☐ - altro (specificare):.....
Descrizione delle condotte e degli eventi (dove, come, quando, specificando se la condotta sia ancora in corso)	
Autore/i del comportamento segnalato	
Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo	
Eventuali allegati a sostegno della segnalazione	

Luogo, data

Firma